# Trattamento IVA delle somme per interessi di mora, penalità e risarcimenti

Autore : Marianna Annicchiarico

Categoria : In Pratica

Tagged as : esenti IVA, fuori campo IVA, interessi di mora, IVA, penalità, risarcimento danniritardi

Data : 29 Maggio 2017

A norma dell art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell adempimento degli obblighi del cessionario o del committente (art. 15, c. 1, n. 1), nonché quelle addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto (art. 15, c. 2).

La disposizione intende escludere dalla base imponibile le somme che, pur essendo addebitate alla controparte, non hanno natura vera e propria di controprestazioni per la cessione di un bene o per la prestazione di un servizio.

Quindi, è necessario individuarne la natura giuridica e, in particolare, verificare se dette somme costituiscono un vero e proprio corrispettivo per l'esecuzione di una prestazione oppure se trattasi di somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.

Di seguito, alcuni casi tratti dai documenti di prassi dell Amministrazione finanziaria.

Esclusa l applicazione dell IVA